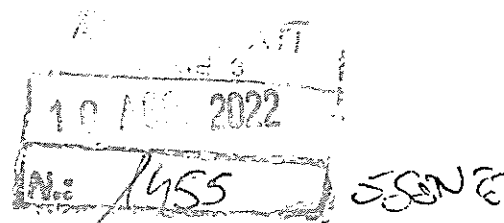


SALENTO ALZHEIMER



Verbale dell'Assemblea Generale del 27.5.2022.

L'anno 2022 addì 27 del mese di maggio alle ore 18,30 in Sannicola presso la sede provvisoria dell'Associazione S.A. nel salone parrocchiale SS. Pietro e Paolo, Via Provinciale per Alezio 287 a seguito di regolare avviso di convocazione, affisso nella sede e trasmesso con messaggio telefonico a tutti i soci si è riunita l'Assemblea Generale dell'Associazione Salento Alzheimer in seconda convocazione poiché la seduta prevista per il giorno 26 maggio 2022 delle ore 8.00 è andata deserta per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

- Approvazione adeguamento statuto;
- Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, la Vicepresidente Maria Carmela Polimeno che chiama la socia Patrizia Francioso ad assumere le funzioni di segretaria, risultano presenti i seguenti soci: Maria Carmela Polimeno, Vasquez Antonia, Noè Luigi Arbace, Marsano Gioacchino, Cesi Anna, Antonaci Sergio, Rocco Martinelli, Loredana Bottazzo, Patrizia Francioso, Claudia Paglialonga, Concetta Iacobelli, Leo Giovanni, Daniela Colella, Specchia Antonio, De Salve Cosimo, Manco Antonella, Fiorenza Rocco, Manni Rosa Carmina.

Il presidente dichiara valida l'assemblea alle ore 18,30 e passa alla trattazione del primo punto all'o.d.g.:

- Approvazione dello Statuto così come adeguato alla normativa in vigore.

La vicepresidente comunica così come preannunciato nella precedente assemblea, che si è reso necessario adeguare lo statuto dell'Associazione Salento Alzheimer alle nuove norme introdotte in materia di Associazioni di Volontariato c.d. terzo settore. Tenuto conto che l'Associazione non può sottrarsi a questo obbligo dal momento che è annoverata nell'albo delle Associazioni ONLUS a tal proposito è stato richiesto l'intervento del dott. Carmelo Chirivì, consulente dell'Associazione Salento Alzheimer per integrare lo statuto dell'Associazione adeguandolo alle nuove normative. A questo punto da lettura delle integrazioni effettuate, invitando i presenti che necessitano di delucidazioni a riguardo, di approfittare della presenza del dott. Chirivì convocato per l'occasione.

I presenti dopo ampia discussione, all'unanimità approvano interante lo statuto adeguato così come proposto e danno incarico alla vicepresidente di provvedere a tutti i successivi adempimenti nei termini imposti dalla legge.

Si passa alla trattazione dell'ultimo argomento posto all'ordine del giorno: Varie ed eventuali.

Non essendoci altro su cui discutere e deliberare e nessuno ha chiesto la parola, la seduta viene sciolta sono le ore 20,10.

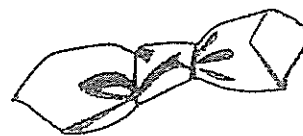
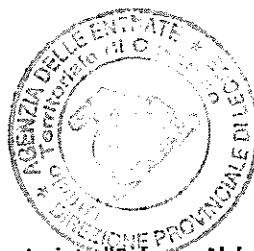
Il segretario

Felice Franco

La vicepresidente

Enza C. C. C.





Associazione di volontariato "Salento Alzheimer"

STATUTO

Costituzione Denominazione – Sede

Art. 1. E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche, in seguito denominato "Codice del Terzo settore", una associazione avente la seguente denominazione: **Salento Alzheimer ODV**, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Sannicola, prov. Lecce, Piazza della Repubblica n. 35 e con durata illimitata. Il trasferimento di indirizzo della sede nell'ambito dello stesso comune può essere stabilito con delibera del consiglio direttivo e non comporta modifica statutaria salvo l'obbligo di comunicazione agli enti competenti;

Art. 2. L'Associazione Salento Alzheimer ODV, è stata fondata il 26/02/2009 con atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Casarano in data 09/03/2009 al n. 635 serie 3°, ha assunto la denominazione di Associazione Salento Alzheimer in data 05/06/2014, con atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Casarano in data 18/06/2014 al n. 1354 serie 3°, ed acquisito la qualificazione di Organizzazione di Volontariato in conformità del disposto di cui alla legge 266/91 e dell'articolo 10 e seguenti del D. Lgs. 460/97, giusto aggiornamento statutario del 28/04/2016, registrato in data 02/05/2016 al n. 970 serie 3° presso l'Agenzia delle Entrate di Casarano, essa non ha scopo di lucro e persegue, nell'ambito territoriale locale, nazionale ed internazionale, esclusivamente finalità 'civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione in particolare persegue le seguenti finalità:

- la realizzazione di interventi finalizzati al sostegno delle persone affette dalla malattia di Alzheimer e sindromi demenziali correlate, e dei loro familiari proponendosi come punto di riferimento e di aggregazione;
- la formazione di personale specializzato anche attraverso l'organizzazione di convegni e corsi di studio;
- l'intervento presso le forze politiche e sindacali e presso le amministrazioni pubbliche al fine di promuovere il diritto alla salute e alla qualità della vita e la tutela giuridica del malato e dei familiari, stimolando la costituzione di servizi adeguati;
- il potenziamento, anche in coordinamento con altre organizzazioni italiane e straniere che perseguono analoghe finalità, della ricerca inerente agli aspetti etiopatogenetici, terapeutici, assistenziali e sociali della malattia di Alzheimer, e sindromi demenziali correlate, anche con sperimentazione di terapie non farmacologiche;
- informare e sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche connesse con la malattia di Alzheimer.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività di interesse generale, come previsto dall'art. 5 del codice del terzo settore come meglio di seguito individuate:

all'articolo 5 lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;



all'articolo 5 lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
all'articolo 5 lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
all'articolo 5 lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
all'articolo 5 lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
all'articolo 5 lettera m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
all'articolo 5 lettera p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
all'articolo 5 lettera q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
all'articolo 5 lettera s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
all'articolo 5 lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
all'articolo 5 lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
all'articolo 5 lettera y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
all'articolo 5 lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano e dettagliano le specifiche attività rientranti nelle previsioni di cui ai commi che precedono :

- gruppi di socializzazione;
- terapia occupazionale;
- corsi di stimolazione cognitiva e ginnastica mentale;
- corsi per badanti e collaboratori domestici;
- segretariato sociale;
- Incontri e campagne di sensibilizzazione e informazione sulle "Demenze";
- eventi formativi/informativi/ricreativi in collaborazione con altre associazioni presenti sul territorio;
- la realizzazione di "Alzheimer Cafè";
- la creazione di centri di ascolto in rete sul territorio salentino;
- la realizzazione di strutture per la cura e l'assistenza dei malati di Alzheimer, ivi compresa l'assistenza domiciliare.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Soci

Art. 6. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze e, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Art. 7. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

Art. 8. L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Art. 10. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni



degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 11. Possono altresì aderire all'Associazione, in qualità di sostenitori, tutte le persone e gli enti che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 12. Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) L'Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice presidente
- e) L'Organo di Controllo;
- f) Il Collegio del Proviviri

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 13. L'Assemblea dei soci, è organo sovrano ed è composta da tutti i soci iscritti nel relativo registro.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente, in sua assenza dal Vice presidente, in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

La convocazione deve essere portata a conoscenza degli associati almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea, all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti dell'Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca i componenti del Collegio del Proviviri, determinandone previamente il numero dei componenti;

RL EF



- nomina e revoca, se previsto, l'Organo di Controllo incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 14. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria,

Art. 15. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 16. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Art. 17. L'Assemblea ordinaria delibera inoltre in ordine ai seguenti argomenti :

- definisce il programma generale annuale di attività;
- determina l'importo delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 18. L'Assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- sulla modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo

Art. 19. L'Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo, è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 13, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 3 mandati. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;



- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste dal raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Art. 20. L'Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Proviviri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 7 giorni prima della riunione, è valida altresì la convocazione effettuata con strumenti informatici e/o messaggio elettronico.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 21. L'Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo è investito del più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

In particolare per garantire il proprio funzionamento e l'attività dell'associazione:

- elegge tra propri componenti il Presidente e lo revoca;
- elegge tra propri componenti il Vice presidente e lo revoca;
- nomina il Tesoriere e il Segretario;
- può conferire, ove necessario e/o richiesto, procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, approva o rigetta le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e/o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, Il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria del non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 23. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto in seno all'organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione e quindi del proprio mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di Amministrazione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria



amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica Consiglio Direttivo.

Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti degli stessi ne risponde personalmente e illimitatamente il Presidente.

Il Vice presidente

Art. 24. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Tesoriere

Art. 25. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente all'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere allo stesso può essere conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti alle mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 26. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Organo di Controllo

Art. 27. L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, ovvero quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità;
- d) quando siano costituiti patrimoni destinati ex art. 10 del T.U del Terzo Settore.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti.

In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.



I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro

Collegio dei Probiviri

Art. 28. Il Collegio dei Probiviri

Tale organo, è competente per l'esercizio dell'azione disciplinare; decide sulle controversie tra i Soci e gli Organi sociali; dirime eventuali conflitti di competenza tra Organi dell'Associazione; esprime, su istanza di almeno cinque Soci ovvero di almeno un membro del Consiglio Direttivo pareri sulla conformità allo Statuto delle delibere adottate dall'Organo di amministrazione.

Il Collegio dei Probiviri esamina e giudica secondo equità, in via arbitrale irrituale, trasmettendo quindi il proprio giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il collegio rimane in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo. Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 29. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore

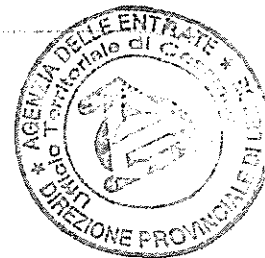
L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;



- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 30. Le entrate dell'Associazione sono costituite, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da:

- a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- f) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Art. 31. Il patrimonio sociale è costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 32. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 33. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Norma finale

Art. 34. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice Civile e legislative in materia. In particolare per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

In attesa dell'operatività del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, si stabilisce che gli effetti relativi alle nuove regole decorreranno dal termine previsto dall'art. 104, comma 2, del codice citato e dalla medesima data cesserà l'efficacia delle vecchie clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore.

IL SEGRETARIO
Roberto Francesco

LA VICEPRESIDENTE
Roberto Francesco

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI CASARANO

Copia conforme al suo originale depositato e registrato
in questo Ufficio in data 26 AGOSTO 2024
al N. 1455 Serie 3 Vol. ESSENTE
con esatte e dico e
che si rilascia a richiesta
dell'interessato Sig. ARRAPE NOE' LUIGI
per gli usi di Legge.
Casarano, 26 NOV. 2024
D. IL DIRIGENTE

IL COORDINATORE FRONT/OFFICE
Giuseppe DI SANSIMONE

Giuseppe Di Sansimone

